



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2025, proposto da:

omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale n. ____ di prot. del 21 ottobre 2025 della Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificato a mezzo pec in il 22 ottobre 2025, con il quale è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale n. ____ del 3 ottobre 2025;

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli Accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. ____ del 3 ottobre 2025, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "INIDONEO" al "

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale in quanto è stato riscontrato affetto da "1- Cheratocono in OO (Lettera S – Punto5); 2- Presenta IMC<20 (18,9) (Lettera A – Morfologia Generale – Costituzione Somatica) Condizioni contemplate quali cause di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione di riesame per gli accertamenti psico-fisici (richiesti con istanza di accesso atti e non trasmessi) e sulla base dei quali è stato confermato il giudizio già emesso con il verbale n. ____ del 3 ottobre 2025;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, concernente le "

Imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare";

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al

servizio militare”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 11, comma 1, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse” nonché dell'art. 11, comma 6, 2° cpv., del bando di concorso, nella parte in cui dispone che il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici

“è definitivo, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.”;

ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

e per il conseguente accertamento

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno ____ 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il presente gravame il ricorrente ha contestato il giudizio di inidoneità al reclutamento in qualità di allievo carabiniere in ferma quadriennale formulato dalla competente Commissione per gli accertamenti psico-fisici;

Osservato, infatti, che, all'esito di apposita visita medica effettuata in data 3.10.2025, il ricorrente è stato ritenuto non idoneo al proseguimento dell'iter concorsuale per:

(i) IMC 18,9 corrispondente ad un'altezza di 180 cm per un peso di 61,3 kg;

(ii) "1- Cheratocono in OO (Lettera S – Punto5)";

Considerato che, ai fini della contestazione della predetta misurazione, parte ricorrente ha depositato, quanto all'IMC, diverse risultanze basate su rilevamenti eseguiti presso strutture pubbliche e contesta, altresì, la stessa causa di esclusione sub ii, con allegazioni mediche di varia natura;

Ritenuto che, ai fini della decisione della controversia, sia necessario appurare:

- a) quale sia l'esatta statura del ricorrente;
- b) in che modo e in quale misura un eventuale errore della Commissione medica nell'accertamento della statura abbia potuto influire sulla misurazione dei parametri corporei (P.B.F. e I.M.C.) considerati ai fini del giudizio di idoneità;
- c) la sussistenza dell'ulteriore affezione contestata (Cheratocono), onde acclarare l'idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento;

Ritenuto che:

- vada disposta verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, che accerti, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza delle condizioni e infermità contestate, onde acclarare l'idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, al reclutamento;

- le operazioni debbano avvenire con le modalità di seguito indicate:

a. della verifica è incaricata la Commissione Medica Interforze di II Istanza -

Comando Sanitaria e Veterinaria, con sede in Roma, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti afferenti a proprie strutture e di utilizzare le strutture sanitarie periferiche dalla stessa dirette e/o coordinate;

b. l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione tutta l'occorrente documentazione, incluse norme e regole tecniche da osservare ai fini degli accertamenti sanitari e del giudizio di idoneità da formulare;

c. la Commissione, acquisita la documentazione medica versata in atti dalle parti, provvederà ad accertare la sussistenza della causa di imperfezione sopra richiamata, la sua eventuale entità e i suoi eventuali riflessi menomanti, e riferirà espressamente nelle sue conclusioni a questo Giudice sul codice attribuibile al candidato e sulla sua idoneità o meno, sotto tale profilo, al reclutamento;

d. le parti saranno avvisate con almeno cinque giorni di anticipo del luogo e del giorno in cui si svolgeranno le operazioni di verifica e potranno avvalersi della presenza del proprio difensore -presso cui domicilieranno per ogni comunicazione dell'Organo verificatore- nonché di un proprio consulente tecnico nominato all'uopo, i cui eventuali rilievi dovranno essere riportati a verbale;

e. la relazione sulla verifica compiuta e le relative conclusioni, in una al verbale eventualmente redatto, dovranno depositati presso la Segreteria di questa Sezione, possibilmente, entro il 28 febbraio 2026;

Ritenuto altresì, che:

la decisione sulle spese - incluse quelle relative alla verifica, sulla base della documentata richiesta dell'Organo incaricato - venga differita alla conclusione della presente fase cautelare;

la camera di consiglio, per il prosieguo, sia da fissare al ____ 2026, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del ____ 2026, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ____ 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.